

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 84

presentata dal Consigliere regionale
COCCO

il 27 febbraio 2025

Sardinia family. Interventi di promozione della natalità, del benessere familiare e diffusione delle politiche di conciliazione famiglia-lavoro

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Le politiche per la natalità e la conciliazione famiglia-lavoro rappresentano l'insieme delle politiche attuate al fine di favorire il corretto equilibrio tra vita professionale e personale.

Si tratta di azioni dirette a contrastare la crisi demografica, a sostenere la maternità e la paternità e a promuovere, incentivare e finanziare le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro di cura della famiglia, nonché assicurare la presenza della Regione negli organismi nazionali, comunitari e internazionali competenti in materia di tutela di tutte le modulazioni delle forme familiari, unipersonali, di coppia, nucleare, sia lunghe che monogenitoriali.

In Italia, l'ente di certificazione proprietario dello standard è la Provincia autonoma di Trento. L'origine dello standard risale alla sperimentazione realizzata negli anni 2005-2008, previa concessione della licenza dello standard tedesco "Familie und Beruf" alla Provincia autonoma di Trento.

Per ottenere tale certificazione, un'organizzazione - dalle aziende ai comuni, fino agli enti no profit - si sottopone a un processo di auditing.

Al termine della sperimentazione, la Provincia ha adottato un proprio standard, adattando quello tedesco alle specificità locali. È nato così il "Family Audit".

Nel 2010, tra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento è stato sottoscritto il Protocollo di intesa per il trasferimento a livello nazionale dello standard "Family Audit".

Per favorire ulteriormente la diffusione su scala nazionale dello standard "Family Audit", nel 2016 il Ministero per la famiglia ha promosso in Conferenza Stato-Regioni un accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente la promozione e diffusione della certificazione della qualità dei processi organizzativi inerenti le misure di conciliazione famiglia-lavoro nel mercato del lavoro pubblico e privato.

Tale ultimo accordo, sancito il 3 agosto 2016, prevede che ciascuna Regione, su base volontaria, possa rivolgersi al Dipartimento per le politiche della famiglia per attivare un percorso regionale di certificazione "Family Audit" rivolto alle aziende e agli enti locali del proprio territorio. Il Dipartimento fornisce alle Regioni l'assistenza tecnica ed il know-how necessari.

La Regione autonoma della Sardegna, con delibera 4 dicembre 2018, n. 59/4 (Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento per la diffusione nel territorio regionale dello standard "Family Audit") approvava l'Accordo di collaborazione per la diffusione nel territorio regionale dello standard "Family Audit" e dava mandato di adottare i successivi provvedimenti necessari a regolare le modalità operative e assicurare la piena esecutività del protocollo d'intesa.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione valorizza il ruolo della famiglia e, in particolare, della genitorialità, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. La Regione promuove la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.

2. Le finalità di cui comma 1 sono perseguite mediante politiche familiari strutturali che prevengono le situazioni di disagio o ne promuovono il superamento e che sostengono il benessere della famiglia e dei componenti del nucleo familiare.

3. Le politiche familiari, mediante un insieme di interventi e servizi, mirano a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a rafforzare i legami familiari e i legami tra le famiglie, a creare reti di solidarietà locali, a individuare precocemente le situazioni di disagio dei nuclei familiari, a coinvolgere attivamente le organizzazioni pubbliche e private secondo logiche distrettuali, con l'obiettivo di rafforzare il benessere familiare, la coesione sociale e le dotazioni territoriali di capitale sociale e relazionale.

Art. 2

Sistema integrato delle politiche familiari

1. Per raggiungere le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:

- a) promuove l'adozione di politiche organiche e intersettoriali;
- b) orienta i propri strumenti di programmazione;
- c) indirizza l'esercizio delle proprie funzioni;
- d) adotta criteri tesi a garantire il coordinamento, l'integrazione e l'unitarietà delle proprie politiche.

2. In particolare, la Regione:

- a) promuove lo Standard Family Audit (che as-

- sume la denominazione di "Sardinia Family Audit") e la diffusione sul territorio regionale della relativa certificazione in base alla deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2018, n. 59/4 (Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento per la diffusione nel territorio regionale dello standard "Family Audit");
- b) estende al territorio sardo politiche di promozione del benessere familiare, attraverso l'implementazione di politiche innovative e di welfare generativo tese a favorire la realizzazione dei progetti di vita dei nuclei familiari, la coesione sociale e le dotazioni territoriali di capitale sociale e relazionale coinvolgendo attivamente i territori, le organizzazioni pubbliche e private per contrastare il calo demografico sostenendo la famiglia e la natalità;
 - c) favorisce la responsabilità sociale dei soggetti pubblici e privati, che si impegnano ad avviare, al proprio interno, azioni volte a promuovere la conciliazione tra tempi di cura della famiglia e tempi di vita lavorativa, attivando processi di rendicontazione sociale definendo specifici indicatori capaci di misurare il benessere della famiglia e, quindi, il progresso economico, sociale e territoriale;
 - d) pone le basi per una cultura del welfare territoriale e distrettuale, attraverso lo sviluppo di reti di collaborazione per la produzione di servizi a favore delle famiglie e caratterizzare in questo modo l'economia locale con una rinnovata offerta per la ricettività turistica e l'accoglienza, ispirata alle migliori pratiche regionali, nazionali ed internazionali che puntano sulla valorizzazione delle risorse naturalistico-ambientali;
 - e) adotta politiche organiche finalizzate a sostenere le organizzazioni pubbliche e private che si dotano di modalità di gestione delle risorse umane che consentano di realizzare, con misure concrete, la conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare attraverso lo standard di certificazione "Sardinia Family Audit";
 - f) sostiene interventi e servizi che mirano ad implementare politiche familiari presso gli enti locali.

Art. 3

Distretto per le famiglie

1. La Regione sostiene iniziative finalizzate a promuovere e favorire logiche distrettuali al fine di rendere i territori attrattivi e le politiche familiari motore dello sviluppo locale, favorendo la creazione di "Distretti Sardinia Family" quale circuito economico, educativo e culturale a base locale all'interno del quale attori diversi, per ambiti di attività e finalità, operano con l'obiettivo di accrescere il benessere familiare territoriale.

2. Il Distretto per le famiglie consente:

- a) alle famiglie di esercitare con consapevolezza le proprie funzioni fondamentali e di creare benessere familiare, coesione e capitale sociale;
- b) alle organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi, anche a carattere turistico e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, residenti e ospiti e di accrescere l'attrattività territoriale, contribuendo allo sviluppo locale;
- c) di qualificare il territorio come laboratorio strategico all'interno del quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli organizzativi, in una dimensione di incontro e confronto nell'ambito del contesto nazionale ed europeo.

3. Per i fini di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione permanente del Consiglio regionale, è istituito un registro dei soggetti pubblici e privati che aderiscono al Distretto per la famiglia, distinto per tipologie di attività e ambiti d'intervento. La deliberazione disciplina anche gli standard familiari, i criteri, le modalità di accesso e le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione dal registro.

4. Nel registro sono iscritti gli operatori che supportano la realizzazione del distretto per la famiglia e le organizzazioni e i soggetti che partecipano al processo di certificazione di cui all'articolo 4, sia a livello locale che nazionale.

Art. 4

Certificazione territoriale familiare

1. La certificazione territoriale familiare è uno strumento al quale aderiscono volontaria-

mente le organizzazioni pubbliche e private che intendono, nell'ambito del Distretto per la famiglia, adottare standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali, per accrescere il benessere familiare territoriale.

2. L'obiettivo prioritario della certificazione è definire un processo che consente di qualificare un territorio amico della famiglia, con lo scopo di contribuire alla realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità.

3. La Giunta regionale definisce con deliberazione le linee guida, disciplinando:

- a) il processo di certificazione;
- b) i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti nel processo di certificazione;
- c) l'eventuale quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Regione per il rilascio della certificazione;
- d) gli standard di qualità familiare per i servizi e i processi di gestione;
- e) i marchi famiglia riferiti agli standard di qualità familiare;
- f) le modalità di verifica e di valutazione del processo;
- g) ogni altro elemento utile coerente con le finalità della presente legge.

Art. 5

Marchio

1. La Regione sostiene la realizzazione di un marchio regionale "Sardinia Family" quale segno distintivo di un percorso di qualità familiare volto a contraddistinguere tutti i comuni che pongono al centro della propria azione amministrativa il benessere familiare.

2. La Regione sostiene la realizzazione di un marchio regionale di co-branding della certificazione Family Audit in raccordo con il marchio "Family Audit".

3. Con la certificazione "Sardinia Family Audit" le organizzazioni pubbliche e private contribuiscono a:

- a) gestire i cambiamenti organizzativi con un preciso standard e idonei strumenti;
- b) promuovere la cultura della conciliazione vita e lavoro e pari opportunità;
- c) ottimizzare la gestione delle risorse umane valorizzando le diverse competenze;

- d) ridurre la disparità di trattamento tra gli occupati con differenti carichi familiari;
- e) fidelizzare i lavoratori, aumentando la capacità di attrarre talenti;
- f) responsabilizzare le organizzazioni sui temi della conciliazione vita e lavoro, pari opportunità e più in generale al benessere organizzativo;
- g) riservare spazi fisici e temporali per il benessere del singolo e del suo nucleo familiare, incentivando l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse e dei servizi già presenti nel territorio, in una logica di welfare generativo incidendo sulla natalità, sul tasso di occupazione femminile, sulla produttività, sulla spesa sociale attraverso il rafforzamento della coesione e del capitale sociale e relazionale e la realizzazione del Distretto per la famiglia.

Art. 6

Premialità

1. Alle organizzazioni che adottano questi standard, la Regione e gli enti locali possono riconoscere strumenti di premialità che consistono anche nell'attribuzione di punteggi aggiuntivi nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Con apposita deliberazione della Regione, vengono definite le modalità di raccordo degli strumenti di premialità con le discipline amministrative di settore.

Art. 7

Sportello unico per il cittadino e le famiglie

1. La Regione promuove l'attivazione dello sportello unico per il cittadino e le famiglie per favorire l'informazione su tutti i diritti e i servizi esistenti sul proprio territorio, per rendere accessibili i servizi ai cittadini e alle famiglie, aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. Lo sportello svolge le seguenti attività a favore di cittadini e famiglie:

- a) orienta e informa sui diritti e servizi previsti dalla presente legge, dalle altre discipline settoriali provinciali, dalle discipline regionali

- e statali in materia di benessere familiare;
- b) supporta i cittadini e le famiglie nella definizione del proprio progetto di conciliazione famiglia-lavoro;
- c) fornisce le informazioni sulle opportunità offerte dai soggetti pubblici e privati aderenti al distretto per la famiglia;
- d) concorre con le altre strutture regionali alla gestione degli interventi di sostegno.

3. Lo sportello unico è realizzato anche in forma decentrata ed è organizzato dalla Regione in collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati, anche valorizzando la collaborazione delle associazioni di famiglie e degli altri soggetti del terzo settore.

Art. 8

Carta sarda per la famiglia

1. La Regione istituisce la Carta sarda per la famiglia, che attribuisce ai possessori il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi, anche con riguardo a servizi erogati da soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione, previo accordo con essi.

2. La Carta sarda per la famiglia è una carta telematica che può consentire al titolare di acquisire automaticamente in forma elettronica gli assegni e i benefici economici previsti dalla presente legge.

3. Il servizio offerto tramite la Carta sarda per la famiglia concorre ad accrescere il benessere familiare mediante:

- a) la determinazione di agevolazioni e di riduzioni di prezzi e tariffe;
- b) la realizzazione del Distretto per la famiglia tramite un coinvolgimento delle organizzazioni pubbliche e private;
- c) la semplificazione dei processi amministrativi tramite l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche;
- d) il rafforzamento della coesione sociale e della solidarietà tra famiglie.

4. La Regione promuove la diffusione della Carta sarda per la famiglia tramite il coinvolgimento delle autonomie locali, delle organizzazioni pubbliche e private, del terzo settore e delle associazioni familiari.

Art. 9

Ruolo degli enti locali

1. La Regione sostiene iniziative finalizzate a promuovere le attività degli enti locali a favore delle famiglie mediante un insieme di interventi e servizi che mirano a sostenere la genitorialità e la natalità coinvolgendo attivamente i territori, le organizzazioni pubbliche e private, secondo appositi standard per:

- a) rafforzare i legami familiari e i legami tra le famiglie;
- b) creare reti di solidarietà locali;
- c) agevolare la formazione di nuove famiglie;
- d) promuovere la partecipazione attiva di cittadini e famiglie, singole o associate;
- e) promuovere la creazione di reti di solidarietà tra famiglie, amministrazioni pubbliche, terzo settore e altre organizzazioni, nonché di forme di cittadinanza attiva dei giovani;
- f) realizzare un territorio socialmente responsabile, capace di rafforzare la coesione territoriale e di generare capitale sociale e relazionale per i cittadini e per le famiglie, anche tramite l'individuazione di specifici indicatori di benessere.

Art. 10

Formazione, ricerca e innovazione

1 La Regione promuove la formazione sulle politiche familiari strutturali orientate al benessere e alla natalità, per innalzare le competenze e la professionalità degli operatori istituzionali, economici, sociali, familiari e culturali che elaborano, implementano, gestiscono e valutano le politiche familiari e i relativi interventi.

2. La Regione sostiene l'attivazione di un master professionalizzante per manager di territorio, figura di riferimento per le attività di costruzione e gestione delle reti dei Distretti per le famiglie.

3. L'attività di formazione si pone gli obiettivi di:

- a) analizzare, studiare, elaborare e valutare le tematiche relative alla famiglia a livello locale, nazionale e internazionale;
- b) offrire percorsi di alta formazione concernenti le politiche familiari per amministratori, imprenditori, professionisti e altri operatori;

- c) favorire, dove richiesto, il trasferimento in altri territori delle competenze relative alle politiche familiari implementate a livello locale.

4. Per le finalità di questo articolo la Regione si raccorda con gli osservatori socio-economici esistenti e con gli altri istituti o organismi, enti di formazione e università locali, nazionali e internazionali.

Art. 11

Sistema integrato delle politiche "Sardinia Family"

1. Il sistema integrato delle politiche per la promozione del benessere delle famiglie e dei cittadini persegue l'obiettivo di rappresentare in forma unitaria l'insieme delle politiche di prevenzione attivate dalla Regione, al fine di rendere più efficaci ed efficienti gli interventi attuati sul territorio.

2. La realizzazione del sistema integrato delle politiche di prevenzione è promossa mediante:

- a) l'istituzione di una cabina di regia presso la Presidenza della Regione, anche al fine di gestire il sistema di certificazione dello standard "Sardinia Family Audit", le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni pubbliche e private e le modalità di compartecipazione finanziaria della Regione e delle organizzazioni, nonché coordinare le modalità di sensibilizzazione dei Comuni sardi all'adesione al "Network Sardinia Family".
- b) la mappatura degli interventi e delle attività promosse dalla Regione e dagli enti locali;
- c) l'individuazione di specifici strumenti di coordinamento e di raccordo per orientare l'attività della Regione e degli enti locali, in modo da evitare la sovrapposizione delle azioni e degli interventi;
- d) la realizzazione di specifici interventi da attuare attraverso il finanziamento di progetti di carattere regionale e locale, l'attività di ricerca, informazione e formazione sulle tematiche concernenti le politiche di prevenzione finalizzate ad accrescere il benessere familiare.

Art. 12

Norma finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. All'attuazione della presente legge concorrono le risorse di derivazione statale ed europea destinate alle medesime finalità.